

N. 2762

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1997

Soppressione dei consorzi di bonifica

ONOREVOLI SENATORI. — Le recenti, ripetute ed estese polemiche in ordine alla gestione dei consorzi di bonifica, segnatamente alla contribuzione dai medesimi imposta, ha portato in luce l'attività — tutt'altro che apprezzata dagli utenti, com'è anche fra l'altro dimostrato dall'elevato numero di documenti del sindacato ispettivo presentati nei due rami del Parlamento — svolta da tali enti. L'indagine compiuta dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XII legislatura ha consentito di verificare non poche disfunzioni, inconvenienti, errori di gestione, spese rilevanti e ha messo in evidenza la situazione caotica in cui versa il settore delle risorse idriche, con una molteplicità di enti — dai comuni a diversi ministeri, dalle regioni alle province e, appunto, ai consorzi di bonifica — che si occupano della stessa materia.

Si rende necessario procedere ad una semplificazione, per consentire una politica unitaria in tema di acque. Un contributo a tale indirizzo, più volte espresso da tutte le forze politiche, può venire dal presente disegno di legge. Essa sopprime gli attuali consorzi di bonifica, che hanno fatto il loro tempo, e ne affida le funzioni alle autorità di bacino. In tal modo dette autorità, che hanno una visione più globale e più omogenea dei problemi idrici, potranno meglio rispondere alle esigenze cui oggi, in maniera insufficiente e contestata, dovrebbero rispondere i consorzi di bonifica.

Il presente disegno di legge consta di un unico articolo, che prevede lo scioglimento dei consorzi (comma 1), il passaggio delle loro competenze alle autorità di bacino (comma 2) e la delega legislativa al Governo per le necessarie incombenze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V delle norme approvate con regio decreto 13 gennaio 1933, n. 215, sono soppressi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il termine di cui al comma 1 sentiti i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole e dei lavori pubblici, gli uffici, le funzioni e le competenze dei consorzi di bonifica sono assegnati alle autorità di bacino di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Il Governo è delegato a provvedere, con uno o più decreti legislativi da emanarsi entro il termine di cui al comma 1, alle modifiche del regio decreto 13 febbraio 1993, n. 215, e delle altre disposizioni di legge necessarie affinché le Autorità di bacino possano provvedere alle funzioni loro assegnate ai sensi del comma 2.

